

Federalismo linguistico, tutela delle minoranze ed unità nazionale: *Un nemis a l'é tròp e sent amis a basto nen*

Nota a Corte cost. n. 170/2010

di Peter Lewis Geti
dottorando di ricerca in “Giustizia costituzionale e diritti fondamentali”
presso l’Università di Pisa

SOMMARIO: 1. La sentenza n. 170 del 2010. - 2. I precedenti giurisprudenziali in materia di tutela delle lingue minoritarie storiche. - 3. La legge piemontese n. 11/2009. - 4. La decisione della Consulta tra mantenimento del precedente ... - 5. ... e nuove prospettive.

1. Con la sentenza n. 170 del 10 maggio 2010 (deposito del 13 maggio), la Corte costituzionale ritorna sul tema delle minoranze linguistiche tutelate e tutelabili nel Paese, confermando il proprio atteggiamento fortemente restrittivo nei confronti delle istanze localistiche che mirano a riconoscere e garantire una sorta di “individualità linguistica”, laddove non sia stata previamente riconosciuta (ed autorizzata) dalla Repubblica.

La pronuncia in commento ha per oggetto alcune disposizioni della legge regionale del Piemonte n. 11/2009, recante “Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico del Piemonte”, ritenute incostituzionali esclusivamente nei limiti in cui si faccia riferimento alla tutela della “lingua piemontese”. Ed invero, dei cinque profili di incostituzionalità proposti dal ricorrente, viene sostanzialmente accolto solo il primo, relativo alla tutela di una “lingua piemontese” parificandola alle lingue minoritarie “occitana, franco-provenzale, francese e walser”, tanto a fini culturali quanto e soprattutto per accordarle la medesima tutela riconosciuta alle “altre” lingue minoritarie dalla legge n. 482/1999.

2. La tutela delle lingue minoritarie e storiche è una questione già nota alla Consulta, ma che sta recentemente tornando in auge con la progressiva riscoperta delle identità regionali e locali¹, in un sistema socio-culturale e politico sempre più “globalizzato”².

¹ La letteratura sul punto è ampiamente nota: A. Pizzorusso, *Minoranze e maggioranze*, Einaudi, Torino, 1993; S. Bartole (a cura di), *Le Regioni alla ricerca della loro identità culturale e storica*, Giuffrè, Milano, 1999; M. Rosini, *La tutela delle minoranze linguistiche nella seconda stagione statutaria*, in E. Catelani, E. Cheli (a cura di), *I principi negli statuti regionali*, Bologna, Il Mulino, 2008; F. Palermo, J. Woelk, *Diritto costituzionale e comparato dei gruppi e delle minoranze*, Padova, Cedam, 2008.

² Sul complesso tema dei rapporti tra il fenomeno della globalizzazione ed il diritto, non si può che prendere atto delle trasformazioni in corso, evidentemente conseguente alla realizzazione di una sempre più consapevole integrazione in chiave europea delle Istituzioni, che porta ad una progressiva armonizzazione delle legislazioni nazionali riscoprendo un sostrato storico culturale comune il quale, a sua volta, fa emergere le specificità locali. Al tempo stesso, la prorompente comunicazione mediatica globale (trasmissioni satellitari, telefonia mobile, comunicazione telematica...) se per un verso comportano un arricchimento della comunicazione con termini importati da altre realtà linguistiche, per altro verso fanno emergere un interesse sempre maggiore per la riscoperta e la tutela dell’identità linguistica storica. Una bibliografia minima sul tema, datata ma particolarmente significativa, sull’incidenza della globalizzazione da un

Prendendo le mosse dall'art. 6 Cost., che attribuisce alla «Repubblica» il compito di «tutela[re] con apposite norme le minoranze linguistiche», la Corte ha sempre da sempre affermato l'esistenza di una competenza esclusiva statale³ in ordine all'individuazione e tutela delle minoranze, comunque riservando un ruolo di rilievo al legislatore regionale⁴, secondo lo schema «sintetizzabile in una compartecipazione a geometria variabile della legge statale, della legge regionale, dello Statuto speciale e della decretazione attuativa»⁵.

La questione è stata, da ultimo, affrontata con la sentenza n. 159/2009⁶, accolta come «pietra miliare della giurisprudenza costituzionale in tema di tutela delle minoranze linguistiche storiche»⁷ per l'ampiezza e chiarezza delle posizioni ivi definite.

Ed invero, in quel caso, la Corte ha ritenuto incostituzionale la legge regionale del Friuli Venezia Giulia n. 29/2007⁸ nella parti in cui prescinde dalla mera attuazione della legge statale n. 482/1999⁹, che opera quale norma interposta, introducendo l'obbligo per gli uffici regionali e degli enti locali di rispondere in friulano a tutti i cittadini che si avvalgano dell'uso di tale lingua, nonché l'uso della stessa lingua friulana nei consigli comunali di «tradizionale insediamento del gruppo linguistico», la facoltà di adottare toponimi nella sola lingua friulana, nonché le norme riguardanti l'uso della lingua friulana nelle scuole.

Il riparto competenziale di risulta prevede, pertanto, che alla legge statale spetti l'individuazione, secondo criteri oggettivi da essa stessa stabiliti, delle singole lingue minoritarie protette e la determinazione degli strumenti giuridici della tutela, a prescindere dall'astratta afferenza alle diverse materie di competenza legislativa coinvolte, residuando alla legge regionale una

punto di vista sociologico, si veda V. Cesareo (a cura di), *Globalizzazione e contesti locali. Una ricerca sulla realtà italiana*, Angeli, Milano, 2000; P. Marconi, *I diritti nella globalizzazione*, in *Sociologia del diritto*, 2002. Sui rapporti tra globalizzazione ed Istituzioni: M. R. Ferrarese, *Le istituzioni della globalizzazione*, Il Mulino, Bologna, 2000; A. Baldassarre, *Globalizzazione contro democrazia*, Laterza, Bari, 2002; M.R. Ferrarese, *Il diritto al presente. Globalizzazione e tempo delle istituzioni*, Il Mulino, Bologna, 2002. Sui rapporti tra globalizzazione e diritto: F. Galgano, *La globalizzazione nello specchio del diritto*, Il Mulino, Bologna, 2004; N. Irti, *Norma e luoghi. Problemi di geo-diritto*, Laterza, Bari, 2001; N. Irti, *Le categorie giuridiche della globalizzazione*, in *Riv. dir. civ.*, 2002, I; U. La Porta, *Globalizzazione e diritto. Regole giuridiche e norme di legge sull'economia globale. Un saggio sulla libertà di scambio e sui suoi limiti*, Napoli, Liguori, 2005; A. Pizzorusso, *La produzione normativa in tempi di globalizzazione*, Giappichelli, Torino, 2008.

³ Si vedano le sentt. nn. 38/1960, 1 e 46/1961, 128/1963, 14/1965.

⁴ Cfr. sentt. n. 312/1983 in *Cons. Stato*, 1983, II, 1136 e in *Regioni*, 1984, 238; n. 289/1987 in *Foro it.*, 1987, I, 2918; n. 161/1995 in *Foro it.*, 1996, I, 2677, in *Giur. costit.*, 1995, 1883 e in *Regioni*, 1995, 1260.

⁵ In tal senso si esprime E. Stradella, *La tutela delle minoranze linguistiche storiche tra Stato e Regioni davanti alla Corte costituzionale*, in *Le Regioni*, 2009.

⁶ C. cost., sent. n. 159/2009 in *Guida al dir.*, 2009, fasc. 25, 87; in *Giurisprud. amm.*, 2009, III, 387, in *Riv. giur. scuola*, 2009, 261; in *Giur. costit.*, 2009, 3.

⁷ Così si esprime F. Palermo, *La Corte «applica il Titolo V alle minoranze linguistiche e chiude alle Regioni*, in *Giur. costit.*, 2009, 3, 1780.

⁸ Tale legge recava «Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana», quale attuazione del nuovo Statuto regionale che, riconoscendone il carattere plurilingue, indicava tra gli obiettivi dell'intervento regionale proprio la tutela, valorizzazione e promozione delle lingue friulana, slovena e tedesca che, accanto a quella italiana, vengono adoperate nel territorio della Regione.

⁹ Una puntuale disamina della norma viene fornita da V. Piergigli, *La l. 15 dicembre 1999 n. 482 («norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche») ovvero dall'agnosticismo al riconoscimento*, in *Rass. parlamentare*, 2000, 623; D. Bonamore, *Lingue minoritarie, lingue nazionali, lingue ufficiali, nella l. 482/1999*, Franco Angeli, Milano, 2005; D. Bonamore, *La tutela delle lingue minoritarie nella l. 15 dicembre 1999 n. 482*, in *Riv. giur. scuola*, 2005, 917.

competenza attuativa ed - eventualmente - integrativa¹⁰. Ed in tal senso, la legge friulana impugnata avrebbe ecceduto il proprio ambito di competenza laddove, nei riguardi dell'interposta legge n. 482/1999, sarebbe pervenuta ad esiti derogatori consentiti soltanto alla decretazione delegata di attuazione, senza per questo attribuire alcuna competenza legislativa alla Regione in merito alla tutela e valorizzazione delle minoranze linguistiche.

3. La legge regionale piemontese oggetto della sentenza in commento teneva, verosimilmente, conto della pendenza della legge friulana dinanzi la Corte costituzionale, sebbene fosse stata approvata quasi contemporaneamente alla decisione n. 159/2009¹¹ della Corte. In tal senso, sembra utile ripercorrere brevemente l'iter di approvazione della legge n. 29/2009 della Regione Piemonte. Con legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1, la Regione Piemonte ha approvato il nuovo statuto di autonomia, che riconosce e persegue «per la sua storia multiculturale e religiosa, per il suo patrimonio spirituale e morale proprio sia della cultura cristiana sia di quella laica e liberale, nel rispetto della laicità delle Istituzioni, le finalità politiche e sociali atte a garantire il pluralismo in tutte le sue manifestazioni»¹², nonché «il riconoscimento e la valorizzazione delle identità culturali, delle specificità linguistiche e delle tradizioni storico-locali che caratterizzano il suo territorio». In tale ottica, l'art. 7 dello Statuto, intitolato “Patrimonio culturale”, impegna la Regione nella valorizzazione delle «radici storiche, culturali, artistiche e linguistiche del Piemonte e, in particolare, salvaguarda l'identità della comunità secondo la storia, le tradizioni e la cultura». Conseguentemente, venivano presentate le proposte di legge regionale n. 12¹³, 22¹⁴, 106¹⁵ e 155¹⁶/2005, successivamente confluite nella proposta n. 378/2005¹⁷, che non solo coordina ed armonizza in un più ampio contesto (quello regionale) le proposte testé citate, ma opera altresì una ricognizione, con conseguente abrogazione, delle preesistenti disposizioni¹⁸ in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio linguistico e culturale piemontese.

¹⁰ Per le sole Regioni ad autonomia differenziata il modello sembra ricomprende anche la parallela sequenza gerarchica Statuto speciale – decretazione legislativa d'attuazione (attualmente il D.Lgs. n. 223/2002) – legge statale o regionale (competenti in base al riparto ordinario secondo i diversi ambiti di incidenza della normativa di tutela), come puntualmente viene indicato nella scheda “Competenza della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche - Sentenza n. 159/2009” predisposta da www.osservatoriosullefonti.it (reperibile su <http://goo.gl/ul29>).

¹¹ In particolare si segnala che l'udienza pubblica si è tenuta il 10/02/2009, mentre la decisione è del 18/05/2009, depositata il 22/05/2009.

¹² Cfr. il “Preambolo” allo Statuto della Regione Piemonte.

¹³ Presentata il 19 Maggio 2005, recante “Contributi regionali per l'installazione di segnaletica stradale con toponimi in lingua locale”.

¹⁴ Presentata il 16 Maggio 2005, recante “Salvaguardia delle caratteristiche e tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni Piemontesi del Piemonte”.

¹⁵ Presentata l'8 Luglio 2005, recante “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 Aprile 1990, n. 26 (Tutela, valorizzazione e promozione della conoscenza dell'originale patrimonio linguistico del Piemonte). Norme a tutela della lingua provenzale”.

¹⁶ Presentata il 12 Ottobre 2005, recante “Salvaguardia delle caratteristiche e tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni walser della Val d'Ossola e della Val Sesia”.

¹⁷ Recante “Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico del Piemonte”.

¹⁸ Cfr. Legge regionale 10 aprile 1990, n. 26, “Tutela, valorizzazione e promozione della conoscenza dell'originale patrimonio linguistico del Piemonte” e legge regionale 17 giugno 1997, n. 37, “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 aprile 1990, n. 26 “Tutela, valorizzazione e promozione della conoscenza dell'originale patrimonio linguistico del Piemonte””.

Seguendo un percorso storico-culturale omogeneo, quindi, la Regione Piemonte si impegna a «tutela[re] e valorizza[re] la lingua piemontese, l'originale patrimonio culturale e linguistico del Piemonte, nonché quello delle minoranze occitana, franco-provenzale, francese e walser, promuovendone la conoscenza» (art. 1, l. r. n. 11/2009).

A tal fine, la Regione si impegna ad erogare contributi per ricerche finalizzate al ripristino delle denominazioni storiche dei Comuni (art. 3), consentendo l'apposizione di segnali stradali che, affiancando quelli in lingua italiana, utilizzino gli idiomi locali storicamente presenti (art. 4).

Vengono inoltre sostenute tutte le attività di «promozione dell'insegnamento della lingua piemontese, dell'originale patrimonio linguistico e culturale del Piemonte e delle minoranze linguistiche [...], anche attraverso corsi di formazione e di aggiornamento per gli insegnanti, ferma restando l'autonomia delle istituzioni scolastiche» (art. 2, c. 2, lett. d)), nonché la promozione ed attuazione, d'intesa con le emittenti pubbliche e private, di trasmissioni culturali in piemontese e nelle altre lingue minoritarie (art. 2, c. 2, lett. g)).

Infine, si prevede la costituzione di un apposito “registro regionale” delle associazioni (art. 6), presso il quale dovranno registrarsi tutte le associazioni che, operando per la tutela e valorizzazione dell'originale patrimonio culturale e linguistico, intendono avvalersi dei contributi regionali a sostegno di tali attività.

4. Investita della questione di legittimità costituzionale, la Corte costituzionale ha ulteriormente definito, rispetto a quanto già fatto con la precedente sentenza n. 159/2009, la portata e gli effetti della legge n. 482/1999, secondo un'interpretazione estremamente letterale del testo.

Ed invero, la legge attribuisce alla Repubblica il compito di valorizzare le «lingue e [le] culture tutelate» dalla medesima legge «in attuazione dell'articolo 6 della Costituzione» ed «in armonia con i principi generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali» (art. 2, legge n. 482/1999), senza per questo definire un criterio generale ed obiettivo che identificasse tali minoranze.

Tuttavia, rileva la Corte, la legge n. 482 limita il proprio campo di azione alle sole “lingue storiche”, dettagliandole sulla base dei due criteri alternativi: il primo relativo alle minoranze culturali (storicamente) presenti nel Paese¹⁹, il secondo relativo alle minoranze parlanti alcune lingue storicamente legate a determinati ambiti territoriali²⁰ (*rectius*: locali).

Secondo la Corte, viene così definita la doppia esigenza di tutela di un'unità linguistica e di salvaguardia (adeguatamente regolamentata) delle istanze individualiste di singoli gruppi culturali, le quali sono assolutamente escluse dalla competenza regionale, nonostante la mutata formulazione dell'art. 114 Cost., nonché dell'assetto delle competenze tra Stato e Regioni.

Ed invero, sviluppando un intricato ragionamento deduttivo, la Repubblica, intesa quale «istituzione complessiva, orientata, nella pluralità e nella molteplicità delle sue componenti, ad esprimere e tutelare elementi identitari, oltre che interessi, considerati storicamente comuni o, almeno prevalentemente condivisi all'interno della vasta comunità “nazionale”»²¹, nel suo rapporto con le *minoranze*, deve essere intesa in modo restrittivo quale “Stato”, titolare della cura degli interessi collettivi e sociali assunti, secondo norme generali, quali interessi “pubblici”.

¹⁹ A tal fine, vengono tutelate la cultura e la lingua delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate (art. 2).

²⁰ Vengono pertanto tutelate le popolazioni parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

²¹ Cfr. punto 4, quinto capoverso, del *Considerato in diritto*.

Al contrario, la “minoranza linguistica” deve essere considerata quale «comunità necessariamente ristrett[a] e differenziat[a], nell[a] qual[e] possono spontaneamente raccogliersi persone che, in quanto parlanti tra loro una stessa “lingua”, diversa da quella comune, custodiscono ed esprimono specifici e particolari modi di sentire e di vivere o di convivere»²², da considerare alla stregua di un fenomeno sociale in balia dei comportamenti dei protagonisti.

Ne consegue che la tutela delle minoranze linguistiche non rientra in alcun modo nel sistema dei rapporti tra Stato e Regioni, ricadendo nell’ambito dei “principi fondamentali”²³ individuati in Costituzione, dovendo pertanto escludere qualsivoglia intervento regionale che non sia attuativo della disciplina statale in materia di individuazione e tutela delle minoranze culturali e linguistiche presenti sul territorio.

Come tale, l’individuazione del patrimonio storico e culturale dello Stato non può tollerare il suo affidamento alla competenza regionale, seppur entro i limiti di una “legge quadro” nazionale.

La questione, pertanto, si sposta dal versante delle fonti a quello della classificazione sistematica della questione della tutela e valorizzazione del patrimonio linguistico e culturale “minore”.

Ed invero, con la citata sentenza n. 159/2009, la Corte doveva ricondurre ad unità il potere di individuazione delle “lingue minoritarie” ed il connesso compito di tutela e valorizzazione, sindacando la legge di una Regione ad autonomia differenziata riguardante la valorizzazione e la tutela di una lingua di per sé già ricompresa nel catalogo di cui alla legge n. 482/1999.

Nel caso della decisione in commento, invece, la Regione (a Statuto ordinario) resistente aveva individuato *ex novo* una lingua storica e minoritaria da tutelare.

Viene quindi colta l’occasione per definire la titolarità della competenza in questione, ricomprendendo la “tutela della lingua” - sia essa quella nazionale che locale - tra le competenze esclusive dello Stato, in quanto responsabile della garanzia tanto delle differenze quanto delle comunanze, bilanciando «le necessità del pluralismo con quelle dell’uniformità»²⁴.

Sulla base di tali argomentazioni, la Corte ha pertanto dichiarato l’incostituzionalità di alcune disposizioni della legge regionale n. 11/2009 esclusivamente laddove veniva operato un richiamo alla “lingua piemontese”.

5. La sentenza in commento, si è cercato di far rilevare, pur ponendosi nel solco di una giurisprudenza particolarmente datata e ormai consolidata, propone una sostanziale rilettura della materia della tutela delle minoranze linguistiche. Queste, infatti, non vengono più analizzate sotto un rigido criterio di riparto delle competenze legislative, già precisato con la sentenza n. 159/2009.

Al contrario, nel caso in esame viene proposta una lettura (estremamente chiarificatrice) della questione, finalizzata alla definitiva esclusione di un qualsivoglia intervento regionale per la tutela e la valorizzazione delle “lingue minoritarie” che non siano stato previamente censite ed individuate dal legislatore nazionale.

Il rigido criterio ermeneutico di tipo “territoriale” cui è ispirata la legge n. 482/1999, la cui disciplina troverebbe applicazione solo con riferimento alle lingue minoritarie (riconosciute dalla stessa legge) “esclusivamente nei territori in cui vi è una sufficiente presenza di cittadini

²² Cfr. punto 4 del *Considerato in diritto*, cit.

²³ In tal senso, la consulta sottolinea come l’art. 6 Cost. sia collocato appunto tra i “Principi fondamentali” e non nella “Parte II”, come in realtà proposto (art. 108-bis, dedicato alle “minoranze etniche e linguistiche”).

²⁴ Cfr. Punto 4 del *Considerato in diritto*.

appartenenti alla minoranza stessa²⁵, non fonda che un'unica e sola competenza regionale: quella relativa alla ricognizione dei territori in cui è presente la minoranza ed la connessa attuazione - secondo le previsioni dettate dalla generale disciplina statale - della tutela e valorizzazione della minoranza.

Immediata conseguenza di tale stato di cose, alla luce del recente filone giurisprudenziale e normativo regionale, è l'assoluta incapienza della legge n. 482/1999, espressamente emanata per tutelare le "minoranze linguistiche storiche" di popolazioni stabilmente residenti ovvero parlanti lingue diverse dall'italiano.

Nulla viene detto con riferimento agli idiomi localistici che non assurgono a dignità di lingua (i c.d. dialetti²⁶), che possono ragionevolmente venire tutelati e valorizzati; al contrario ogni altra "lingua" diversa da quella italiana viene esclusa dalla tutela.

Sul punto giova ricordare che il rapporto tra "lingua" e "dialetto" non è individuabile in modo agevole, attesa la mancanza di criteri scientifici o universalmente accettati che operino tale specifico discrimine.

Solitamente, le varietà linguistiche vengono definite "dialetti" allorquando non siano riconosciute come lingua letteraria, non avendo una letteratura propria²⁷; perché alla comunità dei locutori della varietà non corrisponde alcuno Stato a sé stante che la riconosca come propria, o alcun gruppo etnico che si riconosca e venga riconosciuto come tale; perché non sono utilizzate per redigere documenti ufficiali²⁸; perché mancano di prestigio presso i locutori e/o presso altri²⁹.

Tuttavia, tralasciando tali problematiche estremamente tecniche, si segnala che con la decisione in commento è stato semplicemente espunto ogni riferimento ad un'asserita "lingua piemontese", mantenendo intatto l'impianto della legge regionale n. 11/2009 con riferimento alla tutela e valorizzazione dell'«originale patrimonio culturale e linguistico del Piemonte, nonché quello delle minoranze occitana, franco-provenzale, francese e walser» (art. 1, c. 1), ancorché quest'ultima non sia in alcun modo ricompresa nel catalogo di cui all'art. 2, della legge n. 482/1999.

²⁵ Cfr. C. cost., sent. n. 159/2009 e le puntuali disamine operate da R. Toniatti, *Pluralismo sostenibile e interesse nazionale all'identità linguistica posti a fondamento di un "nuovo modello di riparto delle competenze" legislative fra Stato e Regioni*, in *Le Regioni*, 2009 ed E. Stradella, *La tutela delle minoranze linguistiche storiche*, cit.

²⁶ Deve comunque segnalarsi che numerosi dialetti presentano tutti i caratteri e gli elementi per poter essere qualificati come "lingua", avendo morfologia, sintassi e vocabolario. Cos'è quindi - ci si domanda - a caratterizzare una "lingua" come tale?

²⁷ Ad oggi tale criterio sembra perdere significato, atteso che la riscoperta delle "lingue locali" e dei "dialetti" ha portato alla formazione e diffusione di un genere letterario che utilizza proprio tali sub-sistemi linguistici come strumento per veicolare pensieri, immagini e tradizioni popolari. Tra i molteplici esempi, sia consentito ricordare la straordinaria opera di Ignazio Buttitta, poeta dialettale siciliano scomparso nel 1997, nonché di Andrea Camilleri. Su base locale è, inoltre, assai rilevante l'attività promossa dalle associazioni culturali per la valorizzazione dei dialetti (e delle "lingue locali") attraverso l'organizzazione di premi letterari per prosa e poesia dialettale.

²⁸ Tale possibilità è invero esclusa *ab origine* nel Ns. ordinamento a causa delle stringenti previsioni della legge n. 482/1999, ai sensi della quale «la lingua ufficiale della Repubblica è l'italiano» (art. 1, c. 1).

²⁹ Si rinvia alla letteratura specialistica sul punto, J. B. Carrol, *Lo studio del linguaggio*, Torino, 1955; E. H. Sturtevant, *Introduzione alla scienza linguistica*, Milano, 1962; T. De Mauro, *Storia linguistica dell'Italia unita*, Laterza, Bari, 2008. Deve comunque segnalarsi che esistono appositi tentativi di standardizzazione ISO 639-1, ISO 639-2 e ISO 639-3, che definiscono "lingue" gli idiomi in qualche modo ascrivibili alle "lingue" riconosciute in queste codifiche (ossia quelle a cui è assegnato un codice), e definendo "dialetti" tutti gli altri idiomi. Curiosamente, la lingua piemontese non solo ha attribuito il codice ISO 639-3 pms ma è altresì riconosciuta fra le lingue minoritarie europee fin dal 1981 (Rapporto 4745 del Consiglio d'Europa) ed è censita dall'UNESCO (Red book on endangered languages) tra le lingue meritevoli di tutela.

Di conseguenza, deve ragionevolmente ritenersi che la Corte costituzionale, asseverando l'interpretazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri ricorrente, tema in qualche modo l'introduzione di altre "lingue" non espressamente riconosciute da una norma statale generale solo in quanto appellate come tali, con la potenziale lesione di quella "unità nazionale" tanto paventata in seguito alla riforma costituzionale.

Ancora una volta, infatti, sembra volersi escludere la pretesa attribuzione alla regione «di un ordinamento profondamente differenziato da quello attuale e caratterizzato da istituti adeguati ad accentuati modelli di tipo federalistico, normalmente frutto di processi storici nei quali le entità territoriali componenti lo Stato federale mantengono forme ed istituti che risentono della loro preesistente condizione di sovranità»³⁰ sulla scia di una consolidata giurisprudenza costituzionale estremamente prudente in ordine all'interpretazione della portata effettiva della ricordata costituzionale del 2001³¹.

³⁰ In tal senso si esprime C. cost., sent. n. 365/2007, in *Foro it.*, 2008, I, 390 e *Giur. costit.*, 2007, 4021.

³¹ Si ricordino, in particolare, la citata sentenza n. 365/2007, sul popolo sardo; n. 106/2002, in *Foro it.*, 2002, I, 1595, e *Giur. costit.*, 2002, 866, sulla qualificazione del Consiglio regionale ligure come "parlamento della Liguria"; e n. 306/2002, in *Foro it.*, 2003, I, 728, sulla dizione di "parlamento delle Marche" e "deputato delle Marche".